

# PRATICA LAVORO

2017  
8

Anno XVIII, 22 aprile 2017, n. 8 - Direzione e redazione: Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)  
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

## AGENDA LEGALE

- Maggio 2017

## FLASH

- Lavoratori impatriati ed esercizio di opzione
- Rottamazione dei ruoli - Proroga dei termini
- Legge delega su contrasto alla povertà e reddito d'inclusione
- Contratti di solidarietà - Sgravi contributivi
- Alternanza scuola lavoro - Chiarimenti
- Prestazione di esodo - Modalità di calcolo e denuncia contributiva
- CIGS aree di crisi industriale complessa - Proroga 2017
- Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso lavoratori non comunitari - Anno 2017

## INSERTO

- Fondo di integrazione salariale

## NORME IN PRATICA

- Differimento obblighi contributivi per ferie collettive

## CCNL IN PRATICA

- Igiene ambientale - Aziende private

00216637



5-000002-166372



Wolters Kluwer



[www.edicolaprofessionale.com](http://www.edicolaprofessionale.com)

*Se posso personalizzarla  
in base alle mie aree  
d'interesse,*

*è* La Mia **Biblioteca**

La Mia **Biblioteca** è la prima biblioteca professionale digitale con migliaia di testi pubblicati da CEDAM, UTET Giuridica, IPSOA, il fisco, LEGGI D'ITALIA e Altalex. Puoi trovare risposte certe grazie all'autorevolezza delle fonti e ad un motore di ricerca intuitivo, semantico e veloce. Puoi consultarla online ovunque, sempre, da qualsiasi dispositivo mobile. Puoi personalizzarla in base alle tue aree di interesse e alle tue esigenze professionali. Puoi integrarla a 360° con le tue banche dati Wolters Kluwer.

*è* pensata per te,  
**richiedi subito una prova!**



<b>AGENDA LEGALE</b>	► <b>Scadenze Maggio 2017</b> .....	<b>5</b>
<b>NOTIZIE FLASH</b>	► <b>Normativa</b> .....	<b>25</b>
	Lavoratori impatriati e modalità di esercizio dell'opzione - Chiarimenti .....	<b>25</b>
	Rottamazione dei ruoli - Proroga dei termini .....	<b>25</b>
	Contrasto alla povertà e reddito di inclusione - Legge delega in G.U. ....	<b>25</b>
	► <b>Prassi</b> .....	<b>25</b>
	Modello 730/2017 - Chiarimenti sul visto di conformità .....	<b>25</b>
	Unioni civili - Obblighi previdenziali per gli esercenti attività d'impresa .....	<b>25</b>
	Gestione delle Unità produttive - Indicazioni Inps .....	<b>25</b>
	Contratti di solidarietà - Sgravi contributivi .....	<b>26</b>
	Alternanza scuola lavoro - Chiarimenti .....	<b>26</b>
	Delocalizzazione call center - Procedura telematica .....	<b>26</b>
	Prestazione di esodo - Modalità di calcolo e denuncia contributiva .....	<b>26</b>
	INL - Indicazioni operative su profili previdenziali e assicurativi dell'attività di vigilanza	<b>26</b>
	CIGS aree di crisi industriale complessa - Proroga per il 2017 .....	<b>26</b>
	Inpgi - Aliquota aggiuntiva al contributo di disoccupazione per i contratti a tempo determinato .....	<b>27</b>
	Fondo Trentino - Istruzioni operative .....	<b>27</b>
	Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari - Anno 2017 .....	<b>27</b>
	► <b>CCNL</b> .....	<b>27</b>
	Agricoltura - Aziende cooperative	
	<i>Disciplina della maternità</i> .....	<b>27</b>
	Trasporto aereo - Attività aeroportuali	
	<i>Assistenza integrativa per il personale Fairo</i> .....	<b>27</b>
	Elettricità	
	<i>Misure di welfare e lavoro agile per il personale Enel</i> .....	<b>28</b>
<b>NORME InPratica</b>	<b>Differimento degli obblighi contributivi per ferie collettive</b> .....	<b>30</b>
<b>CCNL InPratica</b>	<b>Igiene ambientale - Aziende private</b>	
	<i>Accordo - 22 marzo 2017</i> .....	<b>34</b>
<b>INSERTO</b>	<b>Fondo di integrazione salariale</b>	
	<i>Vademecum</i>	

## PraticaLavoro

### Editrice

Wolters Kluwer Italia S.r.l.  
Strada 1, Palazzo F6  
20090 Milanofiori Assago (MI)  
<http://www.ipsoa.it>

### Direttore responsabile

Giulietta Lemmi

### Redazione

Roberta Antonelli, Annamaria Barzaghi, Valentina Basile,  
Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi, Evelina Pisu,  
Francesca Procesi, Stefania Sabatini, Barbara Settimi,  
Barbara Trillò, Roberta Valenti, Alessandra Vitelli

### Realizzazione grafica

Ipsa - Gruppo Wolters Kluwer

### Fotocomposizione

Sinergie Grafiche Srl  
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)  
Tel. 02/57789422

### Stampa

Rotolito Lombarda S.p.A. - Via Sondrio, 3  
20096 Seggiano di Pioltello (MI) - Tel. 02/921951

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 607

del 18 settembre 2000

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento  
Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46)

art. 1, comma 1, DCB Milano

Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n. 3353

vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991.

Iscrizione al R.O.C. n. 1702

### Contributi redazionali

Per informazioni in merito

a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:

### Indicitalia Redazione

Viale Ostiense 131/L - corpo C - 00154 Roma  
Tel. 06.203815.78 (legale-amministrativa)  
Tel. 06.203815.79 (contratti collettivi)  
Fax 06.203815.54  
e-mail: [normativalegaleindicitalia@wki.it](mailto:normativalegaleindicitalia@wki.it)  
[contratticollettiviindicitalia@wki.it](mailto:contratticollettiviindicitalia@wki.it)  
[redazione.lavoro.indicitalia@wki.it](mailto:redazione.lavoro.indicitalia@wki.it)

### Amministrazione

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati,  
cambi d'indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:

### Ipsa Servizio Clienti

Tel. 02.82476.1  
Fax 02.82476.799

Servizio risposta automatica:

Tel. 02.82476.999

Casella postale 12055 - 20120 Milano

### Indicitalia Servizio Clienti

Tel. 06.20381238

Fax 06.203815.45

assistenza.clienti.indicitalia@wki.it

Viale Ostiense 131/L - corpo C - 00154 Roma

### Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare:  
gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione,  
e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi  
entro 60 gg. dalla data di scadenza a mezzo raccomandata A.R.  
da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

Strada 1 Pal. F6 Milanofiori 20090 Assago (MI).

Servizio Clienti: tel. 02 824761

### Indirizzo Internet

Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione  
on line della Rivista, consultabile all'indirizzo  
[www.edicolaprofessionale.com/praticalavoro](http://www.edicolaprofessionale.com/praticalavoro)

### Italia

Abbonamento annuale € 220,00

### Estero

Abbonamento annuale € 440,00

Prezzo copia: Euro 14,00

Arretrati

Prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

### Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento.

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è  
comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti  
del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 20/10/1972,  
n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni  
e integrazioni.

### Pubblicità:



E-mail: [advertising-it@wolterskluwer.com](mailto:advertising-it@wolterskluwer.com)  
[www.wolterskluwer.it](http://www.wolterskluwer.it)

Strada 1 Palazzo F6  
20090 Milanofiori Assago (MI), Italia

Egregio abbonato,

**ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,**

La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su  
database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l.,  
con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6,  
20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da  
quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l.  
utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e  
contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta  
elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4,  
del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di  
prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente  
vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui  
all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai  
Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per  
violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai  
fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e  
comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato  
dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione  
scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY -  
Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090  
Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.



Attenzione. Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo è possibile lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al giorno lavorativo successivo

2

maggio  
martedì

## Presentazione della dichiarazione Unico 2016 da parte delle società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

### ADEMPIMENTO ►

Presentazione in via telematica, tramite Entratel o Internet, delle **dichiarazioni dei redditi ed IRAP Unico 2016**, oltre ai modelli per i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, da parte di società di capitali ed enti, commerciali e non commerciali, con periodo d'imposta 1° agosto 2015-31 luglio 2016.

### SOGGETTI OBBLIGATI ►

In base alle disposizioni contenute nel D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni tutti i **soggetti IRES** presentano la dichiarazione esclusivamente per via telematica. Si ricorda che, devono, inoltre, essere presentate esclusivamente in via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori.

### FLUSSO DI LAVORO ►

Il modello **UNICO 2016** contiene i quadri da utilizzare per redigere la dichiarazione dei redditi; tale modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015, sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.

I contribuenti che ai fini dell'IRES hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata.

Si evidenzia che la dichiarazione IRAP deve essere presentata in forma indipendente, e non più con la dichiarazione unificata, direttamente alla regione o alla Provincia autonoma dove si trova il domicilio fiscale del contribuente.

La dichiarazione può essere trasmessa, sempre per via telematica, direttamente, tramite un intermediario abilitato o tramite società appartenenti al gruppo.

## Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

### ADEMPIMENTO ►

I contribuenti possono effettuare l'**adempimento omesso o insufficiente** del mese precedente versando entro 30 giorni o entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione il tributo unitamente alla sanzione ridotta dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 15%, oltre a quanto previsto per i ravvedimenti dal c. 1, art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo: la convenienza ad utilizzare tale regolarizzazione si ha quindi effettuando il versamento entro il 14° giorno successivo al termine.

### SOGGETTI OBBLIGATI ►

**Tutti i contribuenti** che intendono **regolarizzare** eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell'imposta sul valore aggiunto che andavano versate entro il 18 aprile 2017.

### FLUSSO DI LAVORO ►

Il contribuente deve effettuare l'**adempimento omesso o irregolarmente eseguito** con le modalità ordinarie del versamento del tributo (si rimanda alla scadenza di versamento dell'Iva e delle ritenute del 18 aprile) entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria. Per completare la regolarizzazione oltre al versamento del tributo entro la data odierna (o entro i 15 giorni) è necessario

effettuare anche il versamento della sanzione ridotta pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo nel versamento del tributo, oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni connesse, è eseguito esclusivamente con modalità telematiche:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

Con comunicato stampa 2 marzo 2016 è stato previsto che i contribuenti possano effettuare i versamenti con modello F24 anche attraverso i canali telematici messi a disposizione dai Prestatori di Servizi di Pagamento (Psp) diversi dalle banche che offrono sistemi di pagamento come l’home banking, iscritti all’apposito albo di Banca d’Italia. L’Agenzia delle Entrate e l’Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica (Aiip) hanno, infatti, stipulato un accordo per il servizio di accoglimento con modalità telematiche delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari (Servizio F24). È quindi possibile effettuare i pagamenti F24 telematici non solo tramite le banche e Poste italiane spa, ma anche attraverso gli Istituti di pagamento e di moneta elettronica che aderiranno al servizio. I **codici tributo** da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniarie sono i seguenti:

 Codice tributo	
<b>8906</b>	Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta
<b>8904</b>	Sanzione pecuniaria IVA
<b>8926</b>	Sanzione addizionale comunale all’IRPEF - ravvedimento

Il **codice tributo** da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento IVA è il seguente:

 Codice tributo	
<b>1991</b>	Interessi sul ravvedimento - IVA

Il codice tributo 1991 deve essere esposto nella sezione “erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”; nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l’anno d’imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso nella forma AAAAA. Il versamento separato degli interessi non è applicabile per i versamenti di interessi sulle ritenute e delle addizionali comunali all’IRPEF da parte dai sostituti d’imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.



8

maggio  
lunedì**Trasmissione delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta entro 60 giorni dal termine ordinario****ADEMPIMENTO ►**

Termine per effettuare la **trasmissione** all'Agenzia delle Entrate **delle certificazioni** da parte dei sostituti d'imposta entro 60 giorni con riduzione delle sanzioni ad un terzo.

**SOGGETTI  
OBBLIGATI ►**

Sono tenuti all'invio del flusso telematico **coloro che nel 2016** hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600/1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42/1988 e che non hanno provveduto entro il termine del 7 marzo. Sono altresì tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2016 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'INPS e/o premi assicurativi dovuti all'Inail. Si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate, in seguito all'incontro con la stampa specializzata del 28 gennaio 2016 (risposta poi riportata nella circolare 8 aprile 2016 n. 12/E), ha chiarito che anche per il 2016, tenuto conto che la Certificazione unica ha subito rilevanti modifiche, in aderenza ai chiarimenti forniti con la circolare n. 6/E/2015, l'invio delle Certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per l'elaborazione della dichiarazione precompilata può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l'applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770. Si attendono chiarimenti per l'eventuale slittamento dell'invio applicabile anche per il 2017.

**FLUSSO  
DI LAVORO ►**

I sostituti d'imposta devono trasmettere **in via telematica** all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da consegnare ai sostituiti entro il 31 marzo (per maggiori dettagli si rimanda alle relative scadenze del 31 marzo e del 7 marzo).

Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dal termine ordinario (7 marzo), la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di € 20.000.

16

maggio  
martedì**Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni****ADEMPIMENTO ►**

I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente ed assimilato, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il **versamento delle ritenute**.

**SOGGETTI  
OBBLIGATI ►**

Società di capitali, enti commerciali di diritto pubblico o privato, enti non commerciali di diritto pubblico o privato, associazioni non riconosciute, consorzi, società non residenti, società di persone, associazioni per l'esercizio di arti e professioni, società di armamento, società di fatto, persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole, condomini, che hanno corrisposto nel mese **precedente**:

- compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;
- compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20 per cento;
- provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari;
- compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi;
- corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa nei confronti di condomini (la ritenuta è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 del TUIR).

**FLUSSO  
DI LAVORO ►**

Tutti i **titolari di partita IVA** sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, esclusivamente mediante modalità telematiche.

I versamenti di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:  
 a) esclusivamente mediante i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il **saldo finale sia di importo pari a zero**;  
 b) esclusivamente mediante i **servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il **saldo finale sia di importo positivo**.  
 Con comunicato stampa 2 marzo 2016 è stato previsto che i contribuenti possano effettuare i versamenti con modello **F24** anche attraverso i canali telematici messi a disposizione dai Prestatori di Servizi di Pagamento (Psp) diversi dalle banche che offrono sistemi di pagamento come l'home banking, iscritti all'apposito albo di Banca d'Italia. L'Agenzia delle Entrate e l'Aiip hanno, infatti, stipulato un accordo per il servizio di accoglimento con modalità telematiche delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari (Servizio F24). È quindi possibile effettuare i pagamenti F24 telematici non solo tramite le banche e Poste italiane spa, ma anche attraverso gli Istituti di pagamento e di moneta elettronica che aderiranno al servizio. I **codici di versamento** da utilizzare nella "Sezione Erario" del Modello F24, sono i seguenti:

 <b>Codice tributo</b>	
<b>Codici versamento da utilizzare nella "Sezione Erario" del Modello F24</b>	
<i>Lavoro dipendente</i>	
<b>1001</b>	Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio
<b>1002</b>	Ritenute su emolumenti arretrati
<b>1012</b>	Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro

Con decorrenza 1° gennaio 2017 i codici tributo 1004 e 1013 sono sostituiti con il codice tributo 1001.

 <b>Codice tributo</b>	
<b>Codici versamento da utilizzare nella "Sezione Erario" del Modello F24</b>	
<i>Lavoro autonomo</i>	
<b>1040</b>	Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni
<i>Provvigioni</i>	
<b>1040</b>	Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza

Con decorrenza 1° gennaio 2017 il codici tributo 1038 è stato sostituito con il codice tributo 1040. I codici di versamento da utilizzare nella "Sezione Regioni" del modello F24, sono i seguenti:

<b>Codici versamento da utilizzare nella "Sezione Regioni" del Modello F24</b>	
<i>Addizionale regionale all'IRPEF</i>	
<b>3802</b>	Addizionale regionale all'IRPEF - sostituti d'imposta
<b>3803</b>	Addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale
<b>Codici versamento da utilizzare nella "Sezione IMU ed altri tributi locali" del Modello F24</b>	
<i>Addizionale comunale e provinciale</i>	
<b>3848</b>	Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Saldo
<b>3847</b>	Addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta. Acconto



Il versamento è effettuato al comune competente indicando nel campo "Codice ente/comune" il relativo codice catastale. Nel campo "Rateazione/Mese di riferimento" deve essere indicato il mese di riferimento cui si riferisce il versamento espresso nella forma "00MM"; nel campo "anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento espresso nella forma "AAAA".

<i>Ritenute condomini</i>	
<b>1019</b>	Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'IRPEF dovuta dal percipiente
<b>1020</b>	Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'IRES dovuta dal percipiente

## INPS - Artigiani e commercianti - Versamento prima rata contributi fissi

### ADEMPIMENTO ►

I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed esercenti attività commerciali **versano i contributi** mediante Mod. F24.

### SOGGETTI OBBLIGATI ►

Sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali in oggetto **tutti i contribuenti**, sia titolari che non titolari di partita IVA, titolari di imprese artigiane e commercianti, sia per se stessi che per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa familiare o coniugale.

### FLUSSO DI LAVORO ►

#### *Termini di versamento*

Il versamento in scadenza in data odierna riguarda la prima rata dei contributi previdenziali fissi relativi al 2017.

Si rammenta che i contribuenti devono pagare una quota fissa (contributi prestampati dall'istituto in scadenza il giorno 16 maggio, 20 agosto, 16 novembre e 16 febbraio) e una eventuale quota percentuale da corrispondere in due rate di pari importo entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche a titolo di saldo, primo acconto 2017 secondo acconto 2017; le aliquote contributive differiscono per artigiani e commercianti. Si evidenzia che il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, così come convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali dall'anno 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24%.

L'INPS non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l'opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, "Dati del mod. F24". Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

Per l'anno 2017, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.548,00. Il suddetto contributo minimo è determinato come segue:

Artigiani:

- € 3.668,99 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- € 3.216,55 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;

Commercianti:

- € 3.613,02 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;
- € 3.146,58 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

Per i periodi inferiori all'anno solare, i contributi sono rapportati a mese.

Per la quota eccedente il predetto minimale di € 15.548,00 annue le aliquote contributive sono le seguenti:

Artigiani:

- 23,55% del reddito da € 15.548,00 e fino € 46.123,00



– 24,55% del reddito da € 46.123,01 e fino al massimale di € 76.872,00 (per i soggetti iscritti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o con anzianità contributiva)/100.324,00 (per soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva)

Per i coadiuvanti di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 20,55% e al 21,55%.

Commercianti:

– 23,64% del reddito da € 15.548,00 e fino € 46.123,00

– 24,64% del reddito da € 46.123,01 e fino al massimale di € 76.872,00 (per i soggetti iscritti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o con anzianità contributiva)/100.324,00 (per soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva)

Per i coadiutori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 20,64% e al 21,64%.

In conseguenza dell'applicazione dei massimali, il contributo massimo da corrispondere è il seguente:

Artigiani:

– € 18.410,85/24.168,31 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni; per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, il contributo è ridotto a € 16.104,69/21.158,59 annui.

Commercianti:

– € 18.480,03/24.258,60 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni; per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, il contributo è ridotto a € 16.173,87/21.248,88 annui.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva che si iscrivono con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari a € 68.172,00 per il 1996, € 70.831,00 per il 1997, € 72.035,00 per il 1998, € 73.332,00 per il 1999, € 74.506,00 per il 2000, € 76.443,00 per il 2001, € 78.507,00 per il 2002, € 80.931,00 per il 2003, € 82.401,00 per il 2004, € 84.049,00 per il 2005, € 85.478,00 per il 2006, € 87.187,00 per il 2007, € 88.669,00 per il 2008, € 91.507,00 per il 2009, € 92.147,00 per il 2010, € 93.622,00 per il 2011, € 96.149,00 per il 2012, € 99.034,00 per il 2013, € 100.123,00 per il 2014 e € 100.324 per il 2015, il 2016 ed il 2017. Tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

Modello F24

I modelli di versamento "F24" e "F24 Accise" sono stati modificati con provvedimento 12 aprile 2012.

I versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

I **codici** da utilizzare per il versamento sono:

 Codice contributo	
AF	Contributi dovuti sul minimale (artigiani)
CF	Contributi dovuti sul minimale (commercianti).

## INPS - Gestione separata - Versamento contributi

### ADEMPIMENTO ►

**Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS** relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.

### SOGGETTI OBBLIGATI ►

Tutti i **committenti** che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l'obbligo contributivo, e cioè a dire prestazioni rese:

- a) da amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica;
- b) per collaborazione a giornali, riviste e simili, partecipazione a collegi e commissioni, esclusi i